

domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori).

L'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale, già al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano.

Poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - , nel caso in cui venga presentato un ricorso cd prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il Tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il Tribunale deve verificare:

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla



procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;

4. che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito;

5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato ;

6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi.

Va ritenuta la competenza del Tribunale Ancona, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito.

La società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile.

La società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

Il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

La domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

L'art. 161 comma VII L.F. statuisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 L.F. il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato e che nello stesso periodo ed a decorrere dallo stesso termine il debitore può compiere altresì gli atti di ordinaria amministrazione.

In particolare l'articolo 161, comma 7, l.f. prevede la possibilità per la società concordante di compiere senza necessità di autorizzazione tutti gli atti di gestione ordinaria fra cui rientrano anche quelli oggetto di istanza poiché si tratta di attività pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall'impresa, essenziali nell'ottica della messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché del soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative proprie della società.

Non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f .



L'art. 83, c. 2, cit. dispone: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi ... in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

L'art. 36 D.L. 36/2020 stabilisce che il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Nella specie non ricorrono le ipotesi previste dal successivo comma terzo della ridetta disposizione, che rendono inapplicabili le disposizioni del comma 2, ne discende che il termine (processuale, dovendo la procedura ritenersi già pendente) di cui all'art. 161, c. 6, l. fall., assegnato dal tribunale per il deposito del piano e della proposta, è sospeso *ex lege* per la durata dei giorni dal 9 marzo al 15 aprile (inclusi *dies a quo* e *ad quem*).

Ciò posto, sotto parziale diverso profilo, è opportuno distinguere i termini per la relazione in ordine alle attività compiute per la predisposizione di proposta e piano e quelli relativi alla periodica informazione sulla gestione finanziaria dell'impresa ed al resoconto sulla situazione finanziaria.

In proposito va precisato che, seppure i menzionati obblighi discendano dalla stessa disposizione ed il loro inadempimento costituisca presupposto per



l'applicazione "dell'articolo 162, commi secondo e terzo", nondimeno la valutazione di inidoneità del piano e della proposta che giustifica l'abbreviazione del termine fissato con il decreto di cui al sesto comma ha ad oggetto gli obblighi informativi strettamente connessi alla predisposizione del piano e della proposta.

Dunque i poteri di amministrazione dell'imprenditore, nelle more della presentazione del ricorso per concordato preventivo c.d. prenotativo, non rientrano nella sospensione prevista dal menzionato d.l. e dalle altre misure di contenimento determinate dall'emergenza sanitaria in atto conservando dunque la loro vigenza a tutela dei creditori, nonché nell'ottica di consentire la vigilanza da parte del Tribunale e del commissario (ove nominato) mediante il rispetto degli obblighi d'informativa circa l'andamento finanziario dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione è opportuno nominare un commissario provvisorio.

Nella specie pende, allo stato, il procedimento per la dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore Globalcom s.r.l. (procedimento n. 244/2019 r.g. prefall. a cui è riunito il procedimento per concordato preventivo n. 5/2020)

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma l.f.

concede alla società ARICCIA IMMOBILIARE S.r.l. in liquidazione il termine di giorni **60** dalla data di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale **il dott. Alessandro Stelluti**, ai sensi degli artt. 161 VI



comma e 163 l.f., con studio ad Ancona;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 15 giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Dichiara sospesi, per il periodo di cui all'art. 83, c. 2, d.l. n. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020, i termini, concessi con il presente decreto fino alla data del 11 maggio 2020, di cui all'art. 161 cc. 6 e 8, l. fall., ad eccezione di quelli relativi agli obblighi di rendicontazione finanziaria e di deposito periodico dell'aggiornamento della situazione finanziaria.

Dispone che superata la menzionata sospensione la ricorrente depositi, **entro i successivi cinque giorni** in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di **euro 18.000,00** a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2020

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr. Pierfilippo Mazzagrecò





